



# Comune di Montecchio Precalcino

PROVINCIA DI VICENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. **21** DEL **27/03/2021**

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE E DIFFERIMENTO TERMINI DEL PAGAMENTO DEL CANONE PER L'ANNO 2021 DAL 31 GENNAIO AL 30 APRILE 2021.**

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventisette** del mese di **Marzo**, nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Il sig. **Parisotto Fabrizio**, nella sua qualità di Il Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Assessori comunali:

---

N.	Nominativo	A/P
1	PARISOTTO FABRIZIO	P
2	GASPAROTTO SIMONE	P
3	TAGLIAPIETRA LUCINZIA	AG
4	MATTAROLO IVAN	AG
5	BENINCA' ANNA	P

PRESENTI: 3

ASSENTI: 2

Partecipa il Segretario Comunale **dott. Pasquale Finelli**.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma da 816 ad 847, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020-2022) disciplina il nuovo Canone unico, da applicarsi per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari;
- la normativa sopra richiamata prevede l'introduzione del Canone unico a decorrere dal 1° gennaio 2021, in sostituzione dei seguenti prelievi:
  - imposta di pubblicità (I.C.P.), di cui al Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
  - tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
  - canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, di cui all'art. 62, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
  - canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all'art. 63, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
  - canone ricognitorio, di cui all'art. 27 del Decreto Legislativo Codice della strada;
- il Canone unico si applica anche le occupazioni abusive di suolo pubblico, nonché alla diffusione abusiva di messaggi pubblicitari;
- trattandosi di un Canone "unico", nell'ipotesi in cui sussista un'occupazione di suolo pubblico che contestualmente realizza la diffusione di messaggi pubblicitari, il prelievo deve essere riferito alla sola diffusione di messaggi pubblicitari;
- la normativa in esame prevede la facoltà per il Comune di mantenere il servizio relativo al diritto sulle pubbliche affissioni (D.P.A.);

RILEVATO che le disposizioni che disciplinano il Canone unico prevedono, in realtà, l'istituzione di due canoni:

- il primo per l'occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari all'interno del territorio comunale,
- il secondo per l'occupazione di suolo pubblico nelle aree e appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

VISTO il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria approvato con delibera di C.C. in data 27/03/2021;

RILEVATO che con la presente deliberazione si intende procedere all'approvazione delle tariffe;

CONSIDERATO che l'articolo 1, commi 826 e 827, della citata Legge n. 160/2019, dispone.

- i Comuni sono suddivisi in 5 classi demografiche, sulla base degli abitanti residenti al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, con la precisazione che le Città metropolitane e i Comuni capoluogo di provincia non possono essere collocati in una classe inferiore alla terza;
- il comma 826 riporta la misura della tariffa standard annua, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per l'intero anno solare;
- il comma 827 riporta la misura della tariffa standard giornaliera, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per un periodo inferiore al l'intero anno solare;

PRESO ATTO che il Comune deve articolare le tariffe da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari;

ATTESO che per le occupazioni realizzate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base del numero delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, considerando una tariffa forfetaria stabilita ex-lege;

PRESO ATTO, altresì, che l'art. 1, comma 829, fissa una specifica tariffa per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 821, comma 1, lett. f), il Comune può stabilire riduzioni e/o esenzioni oltre a quelle indicate dal legislatore ai commi 832 e 833, della Legge n. 160/2019;

RITENUTO, in ragione delle disposizioni normative sopra esposte, prevedere l'articolazione tariffaria riportata nell'allegato "B" alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che questo ente intende mantenere anche la gestione del servizio relativo alle pubbliche affissioni e, pertanto, vengono stabilite le tariffe di cui all'allegato "B" della presente deliberazione;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze.

-l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006: «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*».

VISTO che l'art. 8 del D. Lgs. n. 507/93 prevedeva la scadenza per il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità al 31 gennaio di ciascun anno;

VISTO la Legge n. 160/2019 che ha unificato la tassa per l'occupazione suolo pubblico e l'imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni;

VISTO che il Comune, nell'ambito della propria potestà regolamentare, può, sussistendone le motivazioni, stabilire proroghe al termine di cui sopra.

CONSIDERATO CHE

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, dal comma 816 al comma 836, della legge n. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il nuovo Canone Unico Patrimoniale, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP DPA);

VALUTATO OPPORTUNO, al fine di eliminare rischi di potenziali disagi ai contribuenti, di prorogare i termini sopra citati per il versamento della citata nuova imposta;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2021/2023 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30/12/2020 dichiarata immediatamente eseguibile;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile Settore 2° Economico-Finanziario e di legittimità del Segretario Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese per alzata di mano,

### **DELIBERA**

1. di approvare la suesposta proposta di deliberazione;
2. di approvare, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, le tariffe del Canone Unico Patrimoniale (comprensivo canoni pubblicità, pubbliche affissioni e occupazione suolo pubblico), come sopra illustrato e riportate nell'allegato "B" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

3. di differire il termine di pagamento del Canone Unico Patrimoniale per l'annualità 2021 al 30 Aprile 2021 in relazione ai motivi espressi in premessa;
4. di dare atto dell'indirizzo espresso dal C.C. al Settore 2 di affidare in concessione il canone unico patrimoniale limitatamente alla pubblicità ed al servizio pubbliche affissioni;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000 per l'urgenza di provvedere in merito.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
Parisotto Fabrizio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Pasquale Finelli

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*